SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 settembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Blu Systems Services - società cooperativa», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. *(09A09786)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «S.M. Servizi società - in liquidazione», in Selargius e nomina del commissario liquidatore. *(09A09787)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Un raggio di sole società cooperativa sociale», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. *(09A09788)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «La Casaluce società cooperativa agricola», in Casaluce e nomina del commissario liquidatore. *(09A09789)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Coop. F.T.P. - Società Cooperativa a r.l., in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. *(09A09790)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Medio Sannio - Società cooperativa», in Fossalto e nomina del commissario liquidatore. *(09A09791)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Coop. Dinamica Group società cooperativa a r.l. o più brevemente Dinamica Group società cooperativa», in Faenza e nomina del commissario liquidatore. *(09A09792)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Il Picchio lavoratore - società cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. *(09A09793)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della «Coop. Polissena società cooperativa sociale - ONLUS siglabile in Polissena s.c.s., in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. *(09A09794)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della società «Coop. Texas società cooperativa agricola - società cooperativa a r.l.», in Casaluce e nomina del commissario liquidatore. *(09A09795)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della «Cooperativa di consumo di Fara Olivana - società cooperativa», in Fara Olivana in Sola e nomina del commissario liquidatore. *(09A09796)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Scioglimento della «Cooperativa sociale Aura società cooperativa siglabile: Aura cooperativa sociale, in liquidazione», in Cossato e nomina del commissario liquidatore. *(09A09797)*

Avvio del procedimento per lo scioglimento di settantuno società cooperative aventi sede nella Regione Campania *(09A09798)*

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantasei società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata e Calabria *(09A09799)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 5 giugno 2009.

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04). (Deliberazione ARG/gas 69/09). *(09A09891)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009 e avvio di una indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento. (Deliberazione ARG/gas 79/09). *(09A09892)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale. (Deliberazione ARG/gas 82/09). *(09A09893)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale. (Deliberazione ARG/gas 83/09). *(09A09894)*

DELIBERAZIONE 6 luglio 2009.

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Deliberazione ARG/gas 88/09). *(09A09895)*

DELIBERAZIONE 9 luglio 2009.

Richiesta di informazioni e documenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78/09. (Deliberazione ARG/gas 92/09). *(09A09896)*

DELIBERAZIONE 16 giugno 2009.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2006 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.: S.EL. I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A., S.MED. E. Pantelleria S.p.A. – Modificazioni della deliberazione 10 febbraio 2009 ARG/elt 15/09. (Deliberazione ARG/elt 73/09). *(09A09897)*

DELIBERAZIONE 19 giugno 2009.

Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2007, n. 333/07, differimento dei termini rilevanti ai fini della chiusura del procedimento di cui al comma 22.4 di cui allo stesso Allegato A per l'anno 2008 e differimento dei termini di cui al punto 2 della deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08. (Deliberazione ARG/elt 76/09). *(09A09898)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela. (Deliberazione ARG/elt 78/09). *(09A09899)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 della tabella di cui all'Allegato C della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 110/07. (Deliberazione ARG/elt 81/09). *(09A09900)*

DELIBERAZIONE 2 luglio 2009.

Disposizioni in materia di erogazione in acconto dell'ammontare di perequazione specifica aziendale per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 di cui alla deliberazione 29 dicembre 2007 n. 348/07. (Deliberazione ARG/elt 87/09). *(09A09901)*

DELIBERAZIONE 7 luglio 2009.

Applicazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 27/99, 19 marzo 2002, n.42/02, e 3 agosto 2006, n. 188/06, per le unità di produzione non abilitate, in caso di vincoli di produzione imposta ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico. (Deliberazione ARG/elt 90/09). *(09A09902)*

DELIBERAZIONE 7 luglio 2009.

Remunerazione dell'energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi in assenza del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione. (Deliberazione ARG/elt 91/09). *(09A09903)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. (Deliberazione ARG/com 80/09). *(09A09904)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. *(09A09905)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2009 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici. *(09A09802)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2009, n. **128**.

Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 22-*bis*, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici nell'ambito di un programma con decorrenza 1° gennaio 2008;

Visto l'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione della predetta agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita;

Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE;

Visto l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di obbligo di immissione in consumo di quantitativi minimi prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima Commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'articolo 22-*bis*, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 recante le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la disciplina del progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005, inerente la riduzione delle aliquote di accisa sul bioetanolo ed altri prodotti di origine agricola impiegati come carburanti o come additivi;

Visti gli esiti del previgente progetto sperimentale previsto dall'articolo 21, comma 6-*bis* del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006, finalizzato ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte, l'impiego di taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici, che determinassero un ridotto impatto ambientale;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Ravvisata la necessità di disciplinare con un nuovo regolamento le modalità di attuazione della riduzione dell'accisa stabilita dall'articolo 22-*bis*, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) programma agevolativo: il programma di agevolazione fiscale, previsto dall'articolo 22-*bis*, comma 5, del testo unico per alcuni prodotti destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;

c) aliquote ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5 come eventualmente rideterminate ai sensi dei commi 5-*bis*, ultimo periodo e 5-*ter* del medesimo articolo 22-*bis*;

e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane, competente per territorio;

f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto *f)*;

h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;

i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane - Direzione generale;

m) cancello di ingresso: deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati ai sensi del successivo articolo 4, nel territorio nazionale.

2. Nell'ambito del programma agevolativo, ai sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici, sono applicate le rispettive aliquote ridotte del programma entro il limite massimo di spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle conseguenti minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ripartito, per gli anni 2009 e 2010, come indicato nell'allegato 4 al presente regolamento:

a) bioetanolo di origine agricola;

b) etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato ETBE, derivato da alcole di origine agricola;

c) additivi prodotti da biomasse per benzina;

d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;

e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;

f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.

Art. 2.

Requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo

1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina o all'utilizzo tal quale come carburante, deve possedere le caratteristiche tecniche indicate rispettivamente nei punti 1 e 3 dell'allegato 1 al presente regolamento.

2. L'accertamento dell'origine agricola dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuato attraverso le metodiche di cui all'allegato 2 al presente regolamento. L'individuazione della derivazione da biomasse per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, può avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la partecipazione di personale dell'Agenzia delle dogane.

3. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), provvede a valutare l'idoneità, per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* ad abbattere i principali agenti inquinanti con riferimento all'intero ciclo di vita, sulla base delle modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. Il medesimo allegato potrà essere integrato o modificato sulla base di nuove conoscenze di carattere scientifico o metodologico e dell'eventuale evoluzione delle procedure normalizzate europee con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

4. Le miscele di benzina con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, e le miscele di gasolio con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* e *f)*, destinate all'impiego come carburanti, sono avviate al consumo presso la rete di distribuzione ovvero presso l'extra rete.

5. Sono fatte salve le specifiche tecniche ed i divieti previsti, per la commercializzazione e l'impiego dei carburanti da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione, dalla normativa vigente in materia ambientale e dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

Art. 3.

Modalità per la partecipazione al programma agevolativo ed adempimenti

1. Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo i soggetti, operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in un altro Stato dell'Unione europea, titolari di impianti che realizzano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, comma 2. A tal fine gli stessi presentano una istanza, redatta in lingua italiana, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle annualità del programma agevolativo, contenente le seguenti indicazioni:

a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo e la quantità di prodotto per il quale si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;

c) la capacità produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione europea, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorità nazionali;

d) gli estremi della licenza di deposito fiscale;

e) la dichiarazione relativa alla quantità di prodotto di cui alla lettera *b)*, espressa in tonnellate, che, nell'anno precedente, è stata realizzata nell'impianto di cui alla lettera *a)* e destinata ad essere immessa in consumo, anche in miscela con prodotti energetici;

f) l'indicazione, per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Unione europea, del cancello di ingresso prescelto.

2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegate:

a) la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformità del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;

b) la valutazione circa l'idoneità dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d) e)* ed *f)*, ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3;

c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007.

3. I soggetti operanti in altri Stati membri dell'Unione europea allegano all'istanza di cui al comma 1 la documentazione equivalente a quella prescritta, per i soggetti operanti nel territorio nazionale, dal comma 2.

4. Le istanze di cui al comma 1, sono presentate direttamente all'Ufficio incaricato ovvero spedite al medesimo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le predette istanze sono presentate, per l'anno 2009, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del comunicato di cui all'articolo 8, comma 1 e, per l'anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. Per le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.

5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, risultassero non corrispondenti al vero.

6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze di cui al comma 1, i soggetti assegnatari presentano all'Agenzia delle dogane, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione dalla quale risultino la quantità, la natura ed i Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di ETBE, additivi e riformulanti prodotti su base annua, nonché la loro destinazione.

Art. 4.

Modalità di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati

1. L'Ufficio incaricato provvede a determinare, annualmente, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, d'ora in avanti indicati come quantitativi generali assegnabili, in relazione ai rispettivi importi di cui all'allegato 4 al presente regolamento. Per la determinazione dei predetti quantitativi, l'Ufficio incaricato fa riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione, d'ora in avanti indicate, rispettivamente, come aliquote di riferimento della benzina e del gasolio.

2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, l'Ufficio incaricato determina, annualmente, per ciascun soggetto ammesso a partecipare al programma agevolativo, la rispettiva capacità produttiva convenzionale, riferita a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, richiesti. Tale capacità produttiva convenzionale è pari alla somma del 60 per cento della quantità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)* e del 40 per cento della quantità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* riferibili al medesimo soggetto, rapportate ai rispettivi valori totali. Per il primo anno di partecipazione al programma agevolativo e per gli impianti di nuova installazione la quantità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)* è convenzionalmente fissata pari a zero.

3. Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, sia minore o uguale al rispettivo quantitativo assegnabile per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento, l'assegnazione è effettuata in modo da soddisfare integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i predetti soggetti proporzionalmente alle rispettive capacità produttive convenzionali.

4. Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 3, non fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento per alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, le somme residuali, fermo restando il prefissato limite massimo complessivo annuo di spesa di 73.000.000 di euro, sono ripartite tra gli altri prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, proporzionalmente ai rispettivi importi stabiliti, per l'anno, dal medesimo allegato 4.

5. Le procedure di assegnazione di cui al presente articolo sono concluse dall'Ufficio incaricato entro i trenta giorni successivi alle scadenze previste per la presentazione delle istanze dall'articolo 3, comma 4. Le quantità assegnate non possono essere cedute.

Art. 5.

Modalità applicative del regime fiscale agevolato

1. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale come carburante, da solo o in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma è denaturato con l'1 per cento in volume, di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato MTBE. Lo stesso è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.

2. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma, è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso; l'accertamento può essere effettuato, su richiesta dell'operatore, presso lo stabilimento di produzione di ETBE, sul bioetanolo da trasformare in ETBE a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato I al presente regolamento e sia preventivamente denaturato con l'1 per cento, in volume, di ETBE. Per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1 in peso.

3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale in miscela con benzina o con gasolio, per i quali il soggetto assegnatario richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma, sono accertati quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso i rispettivi impianti di produzione ovvero, per i prodotti provenienti da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.

4. L'Ufficio competente può consentire che le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 siano effettuate presso un impianto nazionale gestito in regime di deposito fiscale qualora l'impianto di produzione del bioetanolo non disponga delle necessarie attrezzature. In tal caso l'accertamento di cui al comma 1 è effettuato contestualmente alla denaturazione di cui al presente comma.

5. Per la produzione dell'ETBE e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, non può essere impiegato bioetanolo denaturato con MTBE.

6. Sui prodotti accertati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è riconosciuto al produttore, alle condizioni di cui al presente articolo, un credito d'imposta, pari:

a) per il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, destinato ad essere impiegato tal quale ovvero in miscela con la benzina, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, così come accertato ai sensi del comma 1;

b) per il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, così come accertato ai sensi del comma 2;

c) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse;

d) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* ed *f)*, alla differenza tra l'aliquota di riferimento sul gasolio e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse.

7. I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilità a scalare per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a cui il prodotto è stato ceduto con indicazione delle rispettive quantità.

8. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio competente i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento realizzati ed il credito spettante ai sensi del medesimo comma 6. Alla comunicazione sono allegati i documenti di accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio nazionale per il successivo impiego. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Ufficio competente verifica il credito d'imposta spettante procedendo all'accredito secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

Art. 6.

Controlli

1. La rispondenza dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento è verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. Le analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di verifica, sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta del soggetto interessato, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Al fine della verifica del contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)* del presente regolamento l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate gli elenchi, aggiornati al termine previsto, per la

presentazione delle istanze, dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007. I medesimi elenchi sono trasmessi dalle predette Amministrazioni, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Il Corpo della Guardia di finanza ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commercializzano o utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari, anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 18 del testo unico.

Art. 7.

Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato

1. Il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, destinato ad essere impiegato tal quale come carburante è immesso in consumo, con la scorta del DAS direttamente dall'impianto di produzione. Sul documento di accompagnamento è apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-*bis* del testo unico delle accise destinato all'impiego diretto come carburante».

2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del presente regolamento, destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con la benzina, sono trasferiti, in sospensione di accisa relativa alla benzina, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale è apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-*bis* del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con la benzina».

3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* ed *f)*, destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con il gasolio, sono trasferiti, in sospensione di accisa, relativa al gasolio, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale è apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-*bis* del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con il gasolio».

4. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è indicato altresì se il prodotto è denaturato con ETBE o MTBE con l'indicazione della rispettiva percentuale in volume.

Art. 8.

Pubblicità in seno all'Unione europea

1. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento è data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ovvero con modalità equivalenti.

Art. 9.

Monitoraggio ambientale

1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono valutati gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO_2 dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualità 2010, le somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il limite complessivo prefissato di spesa annuale.

Art. 10.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, è abrogato.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 340

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEL BIOETANOLO DERIVATO DA PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA

1) Bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina:

Parametri	Valore	Metodo
TITOLO a 20°	Min. 98,7% m/m	REG EC/2870/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,3% peso	EN 15489
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491

2) Bioetanolo da destinare alla produzione di ETBE:

Parametri	Valore	Metodo
TITOLO a 20°	Min. 99,6% vol.	REG EC/1623/2000
CONTENUTO D'ACQUA	Max 0,2% peso	ASTM D 1364/75
ALCALINITA' (NH3)	Ph (6,6 – 8,8)	ASTM D. 1287
CLORURI TOTALI	3 ppm	Microcoulometria
FERRO	Nessuna specifica	
ALLUMINIO	Nessuna specifica	
ACIDITA' (COME ACIDO ACETICO)	Max 0,007% peso	EN 15491

3) Bietanolo da destinare tal quale alla carburazione:

- le caratteristiche chimico-fisiche del bioetanolo dipendono dal motore cui è destinato

ALLEGATO 2

METODICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ORIGINE DELL'ETANOLO, DELL'ETBE, DEGLI ADDITIVI E RIFORMULANTI DA BIOMASSE

- L'etanolo di origine agricola viene individuato applicando la tecnica di scintillazione radioattiva del 14C. Il valore medio riscontrato per il bioetanolo a gradi 99,8% vol. risulta 14,0 DPM/gC.

- L'ETBE di origine agricola viene individuato applicando la scintillazione radioattiva del 14C. Il valore medio riscontrato per l'E.T.B.E. puro risulta 6,3 DPM/gC.

- La provenienza degli additivi e dei riformulanti da biomasse deve essere supportata dal processo di fabbricazione con le singole reazioni chimiche interessate.

- La verifica del processo chimico deve essere accertata mediante verifica tecnica presso l'impianto di produzione.

ALLEGATO 3

Linee guida per la verifica dei potenziali effetti di additivi e/o combustibili alternativi sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli

Il programma sperimentale per la verifica degli effetti sulle emissioni inquinanti nei gas di scarico dei veicoli, provocati dall'impiego di additivi alternativi a quelli convenzionali di origine petrolifera deve essere condotto presso un laboratorio opportunamente attrezzato con apparecchiature per l'esecuzione delle prove su veicoli e/o motori, e per la determinazione degli inquinanti nei gas di scarico, conformi a quelle previste dalle norme europee sulle omologazioni dei veicoli.

1. In primo luogo devono essere individuate la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo tal quale e della miscela che va a formare con il combustibile, evidenziando gli effetti dell'additivazione sulle caratteristiche di base del combustibile, rilevanti ai fini del suo utilizzo.

2. Sulla base delle informazioni e delle analisi di cui al punto 1) si stenderà uno studio di fattibilità finalizzato alla determinazione di:

a. livelli di concentrazione dell'additivo nella miscela, ipotizzabili come ottimali

b. possibili effetti immediati sul motore e su tutti i componenti dell'autoveicolo interessati

c. eventuali effetti prodotti nell'utilizzo prolungato

d. benefici/svantaggi attesi dall'additivazione del combustibile riguardanti la combustione e quindi le prestazioni, il consumo e le emissioni sia nell'immediata applicazione che nell'accumulo chilometrico

e. convenienza a condurre una sperimentazione, con la definizione degli obiettivi e di indicatori quantitativi del beneficio atteso.

3. Si procederà quindi alla stesura di un piano di ricerca riguardanti i punti di seguito elencati

a) In primo luogo devono essere definite le tipologie di veicoli che potranno utilizzare l'additivo sulla base del tipo di alimentazione (alimentati a benzina, a gasolio, a gas) e sulla base della classificazione degli autoveicoli (M1, M2, M3, N1, N2, N3) e deve essere specificato se l'impiego dell'additivo è compatibile con i dispositivi catalitici per l'abbattimento delle emissioni.

b) Per dare rappresentatività ai dati sperimentali e per conferire consistenza statistica ai risultati conseguiti deve essere determinato il numero minimo di veicoli/motori da sottoporre alle prove e di ripetizione di test, in base all'effetto atteso ed alla stima della variabilità sperimentale connessa alle misure da effettuare.

c) Deve essere elaborato un piano statistico sperimentale (secondo la tecnica *Design of Experiments* - DOE -) relativo all'esecuzione delle prove, in cui siano determinati gli inquinanti che devono essere misurati, il tipo, il numero e la sequenza delle prove da svolgere su ogni autoveicolo/motore. In particolare per ciascuna delle tipologie di veicoli individuate alla lettera *a*), dovranno essere stabiliti gli inquinanti da misurare oltre a quelli normati. Detto piano sperimentale dovrà essere elaborato tenendo conto della sequenza temporale di esecuzione delle prove in modo da prevenire eventuali fenomeni di deriva delle misure e da permettere il controllo statistico dei risultati conseguiti.

d) L'esecuzione delle prove deve essere preceduta da una fase di preparazione dei veicoli, consistente nella verifica dello stato di usura e manutenzione del motore, nella predisposizione sul banco prova dell'autoveicolo o del motore, nel lavaggio del sistema di alimentazione col combustibile da provare e nelle procedure di condizionamento.

e) L'esecuzione delle prove deve essere effettuata secondo le procedure normalizzate europee stabilite per la determinazione delle emissioni inquinanti nei gas di scarico, secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

tipo di autoveicolo/motore	Inquinanti da determinare		tipo di prova	ciclo di prova
autoveicoli e veicoli commerciali leggeri EURO I e II	Benzina	Diesel	ECE 15	ciclo di guida UDC + EUDC (Direttive 91/441/CEE; 94/12/CEE; 93/59/CEE/96/69/CE)
Autoveicoli e veicoli commerciali leggeri EURO III e IV	Benzina	Diesel	ECE 15	ciclo di guida UDC + EUDC modificato dal MVEG (Direttiva 98/70/CE)
motori diesel pesanti EURO I e II			ECE R49	ciclo 13 modi (Direttiva 91/542/CEE)
motori diesel pesanti EURO III e IV			ESC/ETC	ciclo 13 modi modificato e ciclo transiente (Direttiva 99/96/CE)

Gli inquinanti da determinare sono tutti quelli regolamentati nelle direttive europee di riferimento, secondo quanto indicato nello schema precedente, nonché quelli non normati, che dovranno essere stabiliti in funzione della composizione chimica dell'additivo, qualora in base ad essa, sia ragionevole supporre che, per effetto dell'aggiunta dell'additivo nel carburante, possano essere presenti nei gas, di scarico, in quantità rilevanti, anche sostanze pericolose per la salute, diverse da quelle prodotte dalla combustione del carburante non additivato.

Le prove devono essere svolte nella sequenza stabilita alla lettera *d*), impiegando una volta il combustibile di riferimento (quello convenzionale di origine petrolifera: benzina a norma EN 228 e gasolio autotrazione a norma EN 590) e un'altra lo stesso additivato col prodotto in studio, aggiunto nel combustibile col dosaggio consigliato dal produttore. Le suddette prove dovranno essere svolte senza modificare l'assetto dei parametri operativi del motore prescritti dal Costruttore (regolazione della fasatura di accensione o di iniezione, modifiche alla centralina di controllo dei dispositivi di alimentazione, modifica o aggiunta di dispositivi antinquinamento, ecc.). Le prove vanno quindi ripetute con il combustibile convenzionale senza apportare alcun intervento manutentivo al veicolo/motore.

f) Per valutare gli effetti provocati sulle emissioni e/o sul consumo deve essere eseguita l'analisi statistica applicando la tecnica dell'Analisi della Varianza (ANOVA) ai dati sperimentali raccolti per la valutazione della significatività degli effetti prodotti dall'applicazione degli additivi. In tale analisi si farà riferimento agli effetti diretti dei fattori ed a eventuali effetti di interazione. Si valuteranno gli incrementi (positivi o negativi) medi conseguiti con l'additivazione rispetto alle condizioni standard ed i rispettivi intervalli di confidenza al 95%. La stessa tecnica sarà applicata per valutare eventuali effetti dell'additivo sulle prestazioni del motore nel contrasto dei risultati con combustibile convenzionale prima e dopo l'applicazione dell'additivo.

g) Deve infine essere redatta una relazione che riporti la composizione, le caratteristiche chimico-fisiche dell'additivo e, se disponibili, le sue proprietà tossicologiche. La relazione deve riportare in dettaglio i risultati della sperimentazione condotta secondo le presenti linee guida, corredata di tutti i dati relativi alle modalità di esecuzione delle prove sperimentali ed alla strumentazione utilizzata.

ALLEGATO 4

Ripartizione del limite massimo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, per gli anni 2009 e 2010 (importi comprensivi delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto):

1) per *l'anno 2009:*

a) bioetanolo di origine agricola: euro 7.300.000,00;

b) etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola: euro 65.600.000,00;

c) additivi prodotti da biomasse per benzina: euro 25.000,00;

d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 25.000,00;

e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina: euro 25.000,00;

f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 25.000,00.

2) per l'anno 2010:

a) bioetanolo di origine agricola: euro 10.950.000,00;

b) etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola: euro 61.950.000,00;

c) additivi prodotti da biomasse per benzina: euro 25.000,00;

d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 25.000,00;

e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina: euro 25.000,00;

f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel: euro 25.000,00.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 21 e 22-*bis*, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* e dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, è il seguente:

«Art. 21 *(Prodotti sottoposti ad accisa)*. — 1. Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

4. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

5. È sottoposto ad accisa, cori l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. I prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, da impiegate per uso proprio.

7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

8. L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.

9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.

10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;

e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.

12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.».

«Art. 22-*bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa)*. — *(Omissis)*.

5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridot-

ta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-*ter*. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera *b)*, è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *f)*, della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.».

«Allegato I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO

Oli minerali

Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;

Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg;

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;

Gas naturale:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;

c) per altri usi civili lire 332 al mc;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 74 al mc;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».

— La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 123 del 17 maggio 2003.

— Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2005, n. 160.

— Il testo dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2006, n. 8, è il seguente:

«Art. 2-*quater (Interventi nel settore agroenergetico)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutele del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto

dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione.».

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, allegato del presente regolamento, recava: «Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di orgine agricola, da adottare ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

— Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 22-*bis*, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210 (Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1996, n. 97, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 66, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), è il seguente:

«Art. 6 *(Modalità di effettuazione dei rimborsi)*. — 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.

2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente;

«Art. 15 *(Accertamenti mediante analisi di campioni)*. — Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è il seguente:

«Art. 4 *(Oggetto della dichiarazione sostitutiva)*. — 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.».

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 18 *(Poteri e controlli)*. — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici

finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 22-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2-*quater* del decreto-legge n. 2 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, si vedano le note alle premesse.

09G0137

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 2 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali previste nell'allegato *B* del citato decreto-legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate;

Visto il comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento;

Visto l'allegato *B* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 1-*bis*, aggiunto dall'art. 7-*ter*, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che pre-

vede, ferma restando la disapplicazione prevista dall'art. 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'emanazione, entro il 30 giugno 2009, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato art. 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato *B* eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», ed in particolare l'art. 2, comma 32, in base al quale, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Tenuto conto che è necessario accertare l'esistenza sia delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato *B* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nonché delle altre risorse di cui al comma 15 dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'accertamento delle risorse di cui all'art. 7-*ter*, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è effettuato da ciascuna amministrazione che trasmette apposita relazione tecnica, certificata dal collegio sindacale o dall'ufficio centrale di bilancio, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La relazione tecnica fornisce dimostrazione della neutralità finanziaria delle risorse previste dal predetto art. 7-*ter*, con riferimento ai seguenti elementi:

risultanze finanziarie conseguenti ad una simulazione applicativa delle disposizioni previste nell'allegato *B* di cui all'art. 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

eventuali maggiori entrate proprie rispetto a quelle verificatesi nel triennio 2005-2007 conseguite a seguito di attività aggiuntive a quelle previste istituzionalmente;

eventuali altre risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono verificate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza degli elementi dimostrativi della effettiva neutralità finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'entità delle risorse attribuibile a ciascuna Amministrazione è comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alle Amministrazioni e agli enti interessati e al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'utilizzazione per la contrattazione integrativa in correlazione con l'impegno e con le maggiori prestazioni lavorative, ed in ragione dei criteri di valutazione di apporto individuale e collettivo definiti in sede di contrattazione nazionale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 330

09A10567

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.719 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2009, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento l° luglio 2009 e scadenza l' luglio 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, di cui al decreto del 23 luglio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di curo e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. l del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo

offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A10523

DECRETO 26 agosto 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.719 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 22 giugno e 23 luglio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, di cui al decreto del 24 aprile 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 aprile 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2009.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nei regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale: di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A10524

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Friederike Elisabeth Schlemmer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° luglio 2009 corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Friederike Elisabeth Schlemmer, nata a Dresden (Germania) il giorno 7 agosto 1979 di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 6 novembre 2006 dalla Sächsisches Landesprüfungsamt für akademische Heilberufe - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Sächsisches Landesprüfungsamt für akademische Heilberufe - Germania – in data 6 novembre 2006 alla sig. ra Friederike Elisabeth Schlemmer, nata a Dresden (Germania) il giorno 7 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Friederike Elisabeth Schlemmer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10512

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Emanuela Trenti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emanuela Trenti, nata a Roma (Italia) il giorno 25 dicembre 1969, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärtzin für Urologie» rilasciato in data 29 giugno 2009 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di urologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärtzin für Urologie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania – in data 29 giugno 2009 alla sig.ra Emanuela Trenti, nata a Roma (Italia) il giorno 25 dicembre 1969, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in urologia.

Art. 2.

La sig.ra Emanuela Trenti già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in urologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10513

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Amedeo Milella, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di otorinolaringoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Amedeo Milella nato a Bari (Italia) il giorno 30 marzo 1966, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» rilasciato in data 13 giugno 2007 dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» rilasciato dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania - in data 13 giugno 2007 al sig. Amedeo Milella, nato a Bari (Italia) il giorno 30 marzo 1966, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 2.

Il sig. Amedeo Milella già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bari è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10518

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Martin Murer, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Martin Murer nato a Baar (Svizzera) il giorno 5 giugno 1974, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Tierarzt» rilasciato in data 14 dicembre 2004 dalla Confederazione svizzera - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Tierarzt» rilasciato dalla Confederazione svizzera - Svizzera - in data 14 dicembre 2004 al sig. Martin Murer, nato a Baar (Svizzera) il giorno 05/06/1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Martin Murer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10519

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Matthias Kopfsguter, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto

con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Matthias Kopfsguter nato a Salisburgo (Austria) il giorno 15 settembre 1970, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 23 settembre 1996 dalla Università di Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 23 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Matthias Kopfsguter ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Anästhesiologie und intensivmedizin» rilasciato in data 7 settembre 2005 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 23 settembre 1996 dalla Università di Innsbruck - Austria - al sig. Matthias Kopfsguter, nato a Salisburgo (Austria) il giorno 15 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Matthias Kopfsguter è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Anästhesiologie und intensivmedizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 7 settembre 2005 al Sig. Matthias Kopfsguter, nato a Salisburgo (Austria) il giorno 15 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

Il sig. Matthias Kopfsguter, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10520

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici della direzione regionale della Campania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento nel giorno 22 luglio 2009 dei seguenti uffici della Direzione regionale della Campania:

ufficio accertamento;

ufficio contenzioso;

ufficio riscossione;

uffici grandi contribuenti;

ufficio gestione tributi;

ufficio fiscalità generale;

ufficio fiscalità delle imprese e finanziaria.

Motivazioni.

A causa di un'interruzione dell'alimentazione della rete elettrica e di quella telefonica che interessato una

parte rilevante della citta di Napoli, compresa la zona del Palazzo degli uffici finanziari, protrattasi dalle ore 8,00 alle ore 13,45 del 22 luglio 2009, gli uffici interni della Direzione regionale della Campania sono stati, nella predetta data, nell'impossibilità di operare e svolgere regolarmente le proprie funzioni istituzionali.

Il Garante del contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, con nota n. 831/09 del 24 luglio 2009 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento della Direzione regionale della Campania per la su indicata data, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, articoli 4 e 7, comma 1,

Napoli, 31 luglio 2009

Il direttore regionale: SANGERMANO

09A10453

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Ripubblicazione in rettifica del comunicato recante avviso della fase di consultazione nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale (PDG), già pubblicato nella sezione estratti, sunti e comunicati della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1º settembre 2009.

Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino centrale Valutazione ambientale strategica - Consultazione

Causa errore materiale nel testo trasmesso per la pubblicazione, si procede alla ripubblicazione del presente avviso, restando invariato — e quindi fissato al 31 ottobre 2009 — il termine entro il quale è possibile presentare eventuali osservazioni.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale (PGD) condotta ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13) l'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere, nella qualità di autorità proponente/procedente comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

la proposta di Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino centrale (PGD);

il rapporto ambientale;

la sintesi non tecnica del rapporto ambientale,

sono stati trasmessi all'autorità competente e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio studi e documentazione per l'assetto idrogeologico ed U.R.P., via Vittorio Bachelet n. 12 - 00185 Roma;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Div. VIII Certificazione ambientale e valutazione ambientale strategica di piani e programmi, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma;

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio II - Tutela del paesaggio, via di San Michele n. 22 - 00153 Roma,

nonché, nel solo formato digitale, presso gli Uffici di presidenza delle seguenti regioni e province:

Lazio, Marche, Molise, Umbria, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Forlì-Cesena, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Isernia, Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia, Terni; per le Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Toscana la documentazione è rispettivamente consultabile presso:

la D.G. ambiente e difesa del suolo e della costa - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibílità ambientale, via dei Mille n. 21 - Bologna;

la Direzione LL.PP., Servizio idrico integrato, gestione integrata dei bacini idrografici, Difesa del suolo e della costa - Servizio acque e demanio idrico, via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila;

l'Ufficio relazioni con il pubblico della giunta regionale, via di Novoli n. 26 - Palazzo A piano terra - Firenze.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 detti elaborati sono disponibili nelle apposite sezioni dei siti Web istituzionali dell'Autorità di bacino del fiume Tevere www.abtevere.it), del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.dsa.minambiente.it) e del Ministero per i beni e le attività culturali (www.beniculturali.gov.it).

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione della proposta di PGD e del relativo rapporto ambientale e presentare, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all'Autorità di bacino del fiume Tevere, via Vittorio Bachelet n. 12 - 00185 Roma, tel. 06-49249201 - fax 06-49249300, posta elettronica: segreteria@abtevere.it

09A10543

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Conferimento a "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC "Montescudaio". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 156 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 2009).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. III del sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. IV e alla pag. 40 del sopra indicato supplemento ordinario, deve intendersi sostituito integralmente dal seguente: «Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC "Montescudaio"».

09A10521

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-205) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.